

**REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DEI CONTRATTI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA DI
FONDAZIONE E.U.L.O. – UNIVERSITÀ DI BRESCIA**

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

- 1.1. Fondazione si qualifica quale ente di diritto privato in controllo pubblico.
- 1.2. Secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 art. 3, comma 1, lettera d), Fondazione opera quale organismo di diritto pubblico ed è, pertanto, soggetta alla normativa applicabile a tale categoria di enti aggiudicatori.
- 1.3. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture aventi un valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
- 1.4. Il presente regolamento non si applica per l'affidamento di incarichi di consulenza.

Articolo 2

(Principi e definizioni)

2.1. La programmazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei principi, comunitari e nazionali, di economicità, risultato, fiducia, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, accesso al mercato, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, sostenibilità energetica ed ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

2.2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

"ANAC": Autorità Nazionale Anticorruzione;

"Codice" o *"Codice dei contratti Pubblici"*: il D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2021 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

"Concorrente", *"Aggiudicatario"*, *"Appaltatore"*, *"Fornitore"*, *"Esecutore di lavori"*, *"Prestatore di servizi"*, *"Contraente"*: operatore economico con il quale, nelle diverse fasi delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, Fondazione entra in contatto;

"Consiglio di Amministrazione": il Consiglio di Amministrazione di Fondazione;

"Fondazione": Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia;

"Presidente": il presidente e legale rappresentante di Fondazione;

"MEPA": mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

"Regolamento": il presente "Regolamento per gli affidamenti dei contratti sottosoglia comunitaria della Fondazione E.U.L.O. – Università Di Brescia";

"Responsabile Unico di Progetto" o *"RUP"*: il dipendente o collaboratore di Fondazione che, compatibilmente con l'assetto e l'ordinamento della stessa, svolge i compiti propri del responsabile unico di progetto o responsabile del procedimento come delineati dalla normativa;

Articolo 3

(Soglie per l'applicazione del Regolamento)

3.1. Le procedure di cui al presente Regolamento si applicano per l'affidamento di contratti aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice.

3.2. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il valore stimato di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

PARTE SECONDA – PROGRAMMAZIONE

Articolo 4

(Programmazione)

4.1. Fondazione adotta il sistema di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi e di programmazione triennale dei lavori.

4.2. Il programma triennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi aventi un importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro.

4.3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori aventi un importo unitario stimato pari o superiore a 150.000 euro.

4.4. I documenti di programmazione, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono pubblicati e/o comunicati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE TERZA – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Titolo I – Soglie economiche e responsabile del procedimento

Articolo 5

(Procedure di affidamento)

5.1. Le procedure di affidamento sono disciplinate dalle disposizioni applicabili agli organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 co. 1 lett. e) dell'Allegato I-1 del Codice.

5.2. Le procedure per l'affidamento di contratti di forniture e servizi si distinguono in:

- a) procedure di affidamento diretto, per contratti aventi un importo stimato inferiore a 140.000 euro;
- b) procedure negoziate senza bando
 - i. previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per contratti aventi un importo stimato superiore a 140.000 euro ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;

5.3. Le procedure per l'affidamento di contratti di lavori si distinguono in:

- a) procedure di affidamento diretto, per contratti aventi un importo stimato inferiore ai 150.000 euro;
- b) procedure negoziate senza bando

- i. previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di contratti aventi un importo stimato superiore a 150.000 euro ed inferiori a 1.000.000 euro;
- ii. previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria;

5.4. Ove, ai sensi della normativa vigente, Fondazione non sia in possesso della qualificazione necessaria per esperire e gestire la selezione in autonomia, la stessa Fondazione procederà secondo quanto disposto dall'art. 62 co. 6 del Codice.

5.5. Qualora le norme di legge consentano, anche temporaneamente, l'applicazione di regimi semplificati e/o meno stringenti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, Fondazione si riserva di applicare le semplificazioni previste dalla legge, anche derogando alla presente disciplina regolamentare.

Articolo 6

(Responsabile unico del progetto - RUP)

6.1. Secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del Codice, Fondazione individua uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile unico del progetto, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza è tenuta.

6.2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando, nell'avviso di indizione della gara o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta nel provvedimento di affidamento diretto.

6.3. Qualora lo svolgimento del compito di responsabile del procedimento richiedesse competenze tecniche non presenti presso Fondazione, i compiti di supporto all'attività di responsabile possono essere affidati a soggetti esterni aventi le specifiche professionalità, selezionati secondo le previsioni di legge vigenti.

Titolo II – Procedure di gara

Articolo 7

(Affidamento diretto)

7.1. L'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5.2 a) e 5.3. a) avviene mediante affidamento diretto.

7.2. Fondazione procede con l'affidamento diretto tramite delibera del Consiglio di Amministrazione o disposizione del Presidente che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della scelta di questo, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

7.3. La selezione dell'operatore economico avviene anche senza preventiva consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7.4. Gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione. È quindi vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Soltanto in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

7.5. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Entro tale soglia economica, il Presidente è delegato all'adozione degli atti ed alla sottoscrizione degli affidamenti senza necessità di acquisire una preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

7.6. Ove ravvisi l'opportunità, Fondazione può ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e al sistema telematico regionale.

Articolo 8

(Procedure negoziate)

8.1. L'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5.2 b) e 5.3. b) avviene mediante lo svolgimento di procedure negoziate.

8.2. La procedura negoziata prende avvio con disposizione del Consiglio di Amministrazione che contenga, in modo semplificato, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

8.3. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all'art. 49 del Codice.

8.4. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da Fondazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico proprio delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. Fondazione assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale (Sezione trasparenza), sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ovvero scegliendo diversi o ulteriori strumenti ritenuti idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

8.5. In alternativa, Fondazione seleziona gli operatori economici mediante consultazione di elenchi di operatori economici secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.

8.6. Individuati gli operatori economici, Fondazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta, secondo le modalità previste nell'avviso.

8.7. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata, tra cui indicativamente: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco; c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; e) il criterio di aggiudicazione prescelto; f) l'eventuale richiesta di garanzie; g) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; h) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

8.8. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Articolo 9

(Procedure ordinarie)

9.1. In ogni caso, resta salva la facoltà di Fondazione di selezionare gli aggiudicatari ricorrendo alle procedure ordinarie previste dal Codice.

Titolo III – Requisiti e operazioni di gara

Articolo 10

(Requisiti)

10.1. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e ss del Codice nonché dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico finanziaria, capacità tecnico-professionale) eventualmente richiesti nella documentazione di gara in relazione alla tipologia ed al valore del contratto da affidare.

Articolo 11

(Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte)

11.1. Per gli affidamenti di cui all'art. 5.2 b) e 5.3 b), Fondazione procede all'aggiudicazione del contratto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

11.2. Ove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata una Commissione Giudicatrice in data successiva a quella fissata per la ricezione delle offerte. La Commissione è composta da 3 o 5 componenti, per quanto possibile esperti nel settore cui si riferisce l'incarico. Della Commissione Giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente.

11.3. Ove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, la valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte è effettuata da un seggio di gara. Il seggio di gara è composto dal RUP e, almeno, da un altro componente.

11.4. Ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, le sedute di gara sono tenute in forma pubblica e le relative attività sono verbalizzate.

11.5. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice o dal seggio di gara. L'aggiudicazione è disposta con atto del Presidente.

Articolo 12

(Garanzie)

12.1. Fondazione non richiede ai concorrenti il rilascio di garanzie provvisorie a corredo dell'offerta, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In tal caso, l'ammontare della garanzia provvisoria non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nei documenti di gara.

12.2. Per l'affidamento di contratti avente un valore superiore a € 40.000, Fondazione richiede all'aggiudicatario il rilascio di una garanzia definitiva pari a al cinque per cento dell'importo contrattuale. In casi particolari, Fondazione ha facoltà di non richiedere la garanzia definitiva dandone adeguata motivazione.

Articolo 13

(Esclusione automatica delle offerte anomale)

13.1. Per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 5.2 b) e 5.3. b) con il criterio del prezzo più basso, Fondazione prevede negli atti di gara l'esclusione delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso, Fondazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

13.2. Nei casi di cui al comma precedente, Fondazione indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14

(Controllo sul possesso dei requisiti)

14.1. Nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 7 e aventi un importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Fondazione verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, pari almeno al 20% dei contratti affidati.

14.2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da Fondazione per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

PARTE QUARTA – STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 15

(Stipula del contratto)

15.1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del d.lgs. 82/2005, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

15.2. La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

15.3. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 16

(Trasparenza dei dati e tracciabilità dei flussi finanziari)

16.1. Gli affidamenti di cui al presente regolamento sono registrati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con acquisizione del codice identificativo di gara (CIG).

16.2. Il CIG è riportato nei documenti di gara, nei contratti e negli ordini di pagamento secondo quanto previsto dalla l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

16.3. Le informazioni e gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito internet di Fondazione (www.fondazioneeulounibs.cloud) secondo quanto previsto dall'art. 28 del Codice.

Articolo 17

(Liquidazione e pagamenti)

17.1. I pagamenti vengono disposti previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, come previste nel contratto.

PARTE QUINTA – SPESE IN ECONOMIA

Articolo 18

(Spese in economia)

18.1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, Fondazione può effettuare in economia l'acquisto di beni e servizi avente un valore particolarmente contenuto, di carattere contingente, urgente o non programmabile unicamente per:

- a) minute spese per beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici;
- b) spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature, e di locali;
- c) spese postali e telegrafiche;
- d) spese per l'acquisto di carte e valori bollati, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
- e) spese di rappresentanza, coerenti con quanto previsto dallo specifico regolamento;
- f) acquisto di cancelleria;
- g) spese per l'acquisto di testi per l'attività degli uffici, di audiovisivi, di stampa quotidiana e periodica e simili;
- h) spese contrattuali, di registrazione e visure catastali, altre imposte, tasse, canoni, diritti erariali;
- i) spese per la stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
- j) spese per il trasporto di materiali, nonché per pagamenti in contrassegno tramite corriere per beni e servizi;
- k) spese per sdoganamento merci;
- l) spese urgenti e aventi quale beneficiario lo Stato o altri enti pubblici in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti;
- m) tasse e diritti in materia di sicurezza e edilizia;
- n) n) altre spese indifferibili a pena di danni comprovabili.

18.2. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in 500 euro.

18.3. Le spese in economia sono autorizzate dal Presidente, anche con modalità semplificata (es. comunicazione mail).

18.4. I pagamenti sono effettuati unicamente con mezzi di pagamento tracciabili (carta di credito, carta di debito o carta prepagata della Fondazione, bonifico) conservando la relativa documentazione giustificativa. L'utilizzo di strumenti elettronici e tracciabili consente le opportune verifiche periodiche da parte degli organi di controllo di Fondazione.

PARTE SESTA – NORMA DI CHIUSURA

Articolo 19

(Norma di chiusura)

19.1. Per quanto non previsto, si rinvia alle previsioni del Codice per quanto applicabili agli enti privati in controllo pubblico.